

**REGIO DECRETO-LEGGE 21 NOVEMBRE 1938-XVII-N. 2010**

(Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 1939-XVIII)

**Istituzione, con sede in Milano, del CONSORZIO DELL'ADDA  
per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'opera  
regolatrice del Lago di Como**

**VITTORIO EMANUELE III**  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ' DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA  
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. D. 11 dicembre 1933, n. 1775;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di assicurare, mediante speciali norme e con organizzazione obbligatoria degli interessati, la pronta realizzazione dell'opera regolatrice del Lago di Como, mediante la costituzione di un Consorzio obbligatorio con la partecipazione dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

**ART. 1**

E' istituito, con sede in Milano, con il nome di "Consorzio dell'Adda", un Ente autonomo per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'opera regolatrice dell'invaso del Lago di Como.

**ART. 2**

Sono organi del Consorzio: l'Assemblea degli utenti, il Consiglio di amministrazione, il Comitato di presidenza, il Presidente e il Collegio dei revisori.

Fanno parte dell'Assemblea: i rappresentanti degli utenti diretti di acqua da includere nell'elenco consortile e paganti contributi consorziali, secondo le norme dello Statuto.

Il Consiglio di amministrazione è composto di:

a) un Presidente, nominato con Decreto Reale, su proposta del Ministro per i Lavori Pubblici;

- b) due membri, di cui uno tecnico, nominati dal Ministro per i Lavori Pubblici;
- c) un membro nominato dal Ministro per l'Agricoltura e Foreste;
- d) un membro nominato dal Ministro per le Finanze;
- e) due membri nominati dal Ministro per le corporazioni, su designazione delle Confederazioni fasciste degli agricoltori e degli industriali;
- f) sei rappresentanti degli utenti di cui cinque nominati dall'Assemblea ed uno dal Ministro per le Finanze per Demanio dello Stato;
- g) quattro rappresentanti nominati uno per ciascuna dalle Amministrazioni Provinciali di Como, Milano, Bergamo e Cremona.

Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Il Comitato di presidenza è composto dal Presidente del Consorzio, da tre consiglieri scelti uno per ciascun Ministero: dei Lavori Pubblici, dell'Agricoltura e delle Finanze, dal Consigliere della provincia di Como e da altri tre membri del Consiglio di amministrazione, annualmente scelti dal Presidente del Consorzio, con ratifica del Ministro per i Lavori Pubblici, due fra i rappresentanti irriqui delle sponde dell'Adda, uno fra i rappresentanti delle utenze industriali.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri nominati rispettivamente dal Ministro per i Lavori Pubblici, dal Ministro per le Finanze e dall'Assemblea degli utenti. Esso dura in carica quattro anni e i singoli membri possono essere riconfermati.

#### ART. 3

Tutte le opere e gli impianti affidati al Consorzio sono dichiarati di pubblica utilità ed obbligatori ad ogni effetto di legge.

Alla loro esecuzione sono applicabili le disposizioni dell'art. 33 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici.

#### ART. 4

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio ripartisce a carico di coloro che vi hanno interesse, in proporzione al vantaggio rispettivo, le spese per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere indicate nell'art. 1 e quelle per il regolare funzionamento dell'Ente.

Il riparto è approvato con decreto del Ministro per i Lavori Pubblici, di concerto coi Ministri per le Finanze, per l'Agricoltura e per le corporazioni, previa pubblicazione a mezzo del competente ufficio del Genio Civile per la presentazione di eventuali reclami da parte degli interessati e sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

#### ART. 5

I contributi a carico degli interessati costituiscono oneri reali gravanti sugli immobili degli utenti consorziati e sono riscossi con le forme e con la procedura privilegiata stabilita dalla legge per la riscossione delle imposte dirette. Detti contributi sono assistiti da privilegio, che prende grado dopo quello stabilito dall'art. 39 del testo unico sulle acque 11 dicembre 1933, n. 1775. Per il Demanio dello Stato resta fermo il disposto dell'art. 69 dello stesso testo unico.

#### ART. 6

Tutti gli atti e contratti compiuti dal Consorzio entro i limiti degli scopi indicati nel presente decreto, sono esenti dalle tasse di bollo e registrati col pagamento della tassa fissa di registro e ipotecaria di lire 20, salvi gli ordinari emolumenti ai conservatori di ipoteche.

#### ART. 7

Per gravi irregolarità nella gestione del Consorzio il Ministro per i Lavori Pubblici, di concerto con i Ministri per le Finanze, per l'Agricoltura e per le corporazioni, può promuovere il decreto Reale di scioglimento dell'Amministrazione dell'Ente e di nomina di un commissario Regio, i cui poteri non potranno durare oltre due anni dalla data del decreto di scioglimento.

#### ART. 8

Con Decreto Reale, su proposta del Ministro per i Lavori Pubblici, di concerto con quelli per le Finanze, per l'Agricoltura e per le corporazioni, sarà provveduto all'approvazione dello statuto dell'Ente, ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 21 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - COBOLLI-GIGLI - DI REVEL  
- ROSSONI - LANTINI

Visto, il Guardasigilli: SOLMI

Registrato alla Corte dei Conti, addì 11 gennaio 1939-XVII.  
Atti del Governo, registro 405, foglio 50. - Mancini